

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 23-167

L. 157/1992 e L.R. 5/2018. Modifica allegato alla DGR n. 20-8445 del 01/03/2019 in materia di indicazioni operative a Province e Città' Metropolitana sul controllo del cinghiale in capo ai proprietari o conduttori dei fondi e rettifica della DGR n. 2-2 del 21/06/2019 di approvazione piani prelievo selettivo capriolo negli istituti venatori stagione venatoria 2019-2020.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

l'articolo 19, comma 2 della la legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* prevede che *“le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica”*;

la legge regionale 23/2015 emanata a seguito della riforma nazionale delle Province (L. 56/2014) mantiene la delega per quanto attiene la gestione faunistica in capo agli Enti di area vasta e pertanto per il nostro territorio le Province e la Città Metropolitana;

l'articolo 20, comma 1, della legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5, definisce che *“Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, la Giunta regionale predispose, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992”*;

lo stesso articolo 20, comma 4, specifica poi che *“Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:*

- conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
- prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
- salvaguardia della piccola fauna.

Vista la DGR n. 20-8445 del 01.03.2019 con la quale tra l'altro si è statuito di approvare, ai sensi della legge regionale 5/2018, quale strumento di supporto per le Province e la Città Metropolitana di Torino nella stesura o nell'aggiornamento dei Piani di loro competenza nell'attività di controllo della specie cinghiale con particolare riferimento all'attività di controllo in capo ai proprietari o conduttori di fondi, le indicazioni operative di cui all'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

preso atto che nelle riunione del 09 maggio 2019 della Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica di cui alla DGR 15 marzo 2019, n. 30-8557, come da verbale agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca, è stata formulata la richiesta di modificare al

paragrafo denominato “tecniche e mezzi per il controllo del cinghiale la seguente ultima frase dell’elenco puntato “*per situazioni straordinarie e con il parere favorevole dell’ISPRA, abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della girata da parte di un numero limitato di operatori e con l’ausilio di due o tre cani abilitati ENCI come limieri*”, espungendo dal testo la parola “favorevole”, in quanto nelle disposizioni che prevedono il parere dell’ISPRA come condizione per l’esercizio dei poteri regionali non è previsto l’obbligo della Regione di conformarvisi;

ritenuto pertanto di accogliere tale richiesta e di modificare il suddetto paragrafo “tecniche e mezzi per il controllo del cinghiale” dell’allegato alla DGR citata sostituendo l’ultima frase dell’elenco puntato come segue: “*per situazioni straordinarie e con il parere dell’ISPRA, abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della girata da parte di un numero limitato di operatori e con l’ausilio di due o tre cani abilitati ENCI come limieri*”.

Premesso, inoltre, che la DGR n. 2-2 del 21 giugno 2019 ”L. 157/1992, L. 248/2005, LR n. 5/2018. Approvazione dei piani di prelievo selettivo della specie capriolo (I elenco) negli istituti venatori per la stagione venatoria 2019/2020” ha tra l’altro approvato, per la stagione venatoria 2019/2020, il primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie capriolo, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato A) allegata alla DGR n. 2-2 del 21 giugno 2019 per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca a causa di un mero errore materiale di calcolo, si rende necessario rettificare la tavola sinottica dell’allegato A) della suddetta DGR 2-2 del 21 giugno 2019, relativamente al CA TO4 a distretto 2, nella colonna denominata TOT, il numero “40” con il numero “44”;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni”. Parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000”.

Per quanto sopra premesso e considerato;

per le motivazioni espresse in premessa, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di modificare il paragrafo “tecniche e mezzi per il controllo del cinghiale” dell’allegato alla DGR n. 20-8445 del 01.03.2019 disponendo di sostituire l’ultima frase dell’elenco puntato come segue: “*per situazioni straordinarie e con il parere dell’ISPRA, abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della girata da parte di un numero limitato di operatori e con l’ausilio di due o tre cani abilitati ENCI come limieri*”.
- di stabilire che, a rettifica per mero errore materiale della tavola sinottica dell’allegato A) della DGR n. 2-2 del 21 giugno 2019, relativamente al CA TO4 a distretto 2, nella colonna denominata TOT, il numero “40” è sostituito con il numero “44”;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n.22/2010.

(omissis)